

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Relativamente al medesimo anno fiscale Caleservice ha emesso fatture nei confronti del Genovese anche con riferimento alla locazione di tre immobili: uno sito in Messina via I Settembre, uno in Roma via Sicilia, uno in Milazzo via Colombo, per un importo totale di € 190.800,00, oltre fatture per pulizia locali di via I Settembre per un ammontare di € 7.200,00.

Come evidenziato, tuttavia, per tali fatture allo stato non può affermarsene la falsità in termini di ragionevole certezza o di gravità indiziaria, così come non può affermarsi in termini di certezza che le stesse siano state impiegate dal Genovese ai fini della dichiarazione dei redditi.

Fino al settembre 2010 amministratore della Caleservice sarebbe stata Cannavò Concetta, alla quale sarebbe subentrato Schirò Giovanna.

Le fatture di Caleservice per servizi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, venivano impiegate dall'on. Genovese in deduzione del reddito imponibile, quali spese sostenute per l'esercizio della propria attività professionale, classificata nella dichiarazione dei redditi con il codice 691010, corrispondente ad "attività degli studi legali". Non è, allo stato, chiaro, se a tal fine siano state impiegate anche le fatture relative a pulizie e locazione, ed in che misura.

In particolare per l'anno 2010 il Genovese dichiarava:

Compensi da attività professionale	€ 639.619,00
Spese relative ad immobili	€ 0
Altre spese documentate	€ 507.695,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	€ 0
Reddito delle attività professionali	€ 639.619,00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	€ 130.618,00
Redditi da fabbricati	0

Se ne deduce, allo stato, in termini di certezza la sussistenza del reato contestato al capo 19 a carico del Genovese per l'impiego di fatture false ai fini dell'abbattimento del reddito nella misura di € 210.000,00, oltre € 42.000,00 a titolo di credito IVA (non contestato). Parallelamente sussiste, negli stessi termini, il reato contestato al capo 27 a carico della Cannavò quale soggetto emittente le fatture false fino al settembre 2010. Non è ravvisabile il reato a carico di Schirò Chiara che, secondo quanto emerge in atti, al tempo non avrebbe ancora assunto la carica di amministratore, carica che le sarebbe stata conferita nel febbraio 2011.

Le fatture false riconducibili alla Cannavò in qualità di amministratore hanno un importo complessivo inferiore a €. 300.000.000, sicchè, con riferimento al capo 27, deve ritenersi la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita l'applicazione di misura cautelare personale.

Al momento, in attesa di approfondimenti, nulla può dirsi in termini di rilevanza penale con riferimento alla ulteriore documentazione fiscale.

§ 17.6 Capi 20 e 28 - Utilizzo ed emissione di fatture false per l'anno 2011 (Genovese, Schirò C.)

Relativamente all'anno fiscale 2011, come sopra osservato, Caleservice s.r.l. emetteva le fatture: 2, 26, 111, 136, 170, 216, 246, 279, tutte dell'importo di € 10.000, oltre iva, nonché le fatture 88 e 317 dell'importo di € 20.000,00 ciascuna oltre iva, per un totale di € 120.000,00, oltre iva pari a € 24.200,00 con la giustificazione "contabilità interna e relativi adempimenti fiscali. Consulenza. Disbrigo pratiche. Servizi vari. Servizio di segreteria".

Tribunale di Messina, Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Come detto tali fatture sono certamente oggettivamente false, inerendo a prestazioni mai fornite dalla Caleservice.

Relativamente al medesimo anno fiscale Caleservice ha emesso fatture nei confronti del Genovese anche con riferimento alla locazione di otto immobili: uno sito in Messina via I Settembre, due in Roma via Sicilia, uno in Milazzo via Colombo, due in Messina via Fabrizi, uno in Barcellona via Umberto I, uno in Taormina v. S. Pancrazio, per un importo totale di € 347.088,24, oltre fatture per pulizia locali di via I Settembre per un ammontare di € 7.200,00.

Come evidenziato, tuttavia, per tali fatture allo stato non può affermarsene la falsità in termini di ragionevole certezza o di gravità indiziaria, così come non può affermarsi in termini di certezza che le stesse siano state impiegate dal Genovese ai fini della dichiarazione dei redditi.

Nel corso dell'anno 2011 la carica di amministratore della Caleservice sarebbe stata attribuita: fino al febbraio 2011 a Schirò Giovanna; successivamente a Schirò Chiara assieme alla sorella Giovanna.

Le fatture di Caleservice per servizi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, venivano impiegate dall'on. Genovese in deduzione del reddito imponibile, quali spese sostenute per l'esercizio della propria attività professionale, classificata nella dichiarazione dei redditi con il codice 691070 corrispondente ad "attività degli studi legali". Non è, allo stato, chiaro, se a tal fine siano state impiegate anche le fatture relative a pulizie e locazione, ed in che misura.

In particolare per l'anno 2011 il Genovese dichiarava:

Compensi da attività professionale	€ 1.008.492,00
Spese relative ad immobili	€ 0
Altre spese documentate	€ 526.972,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	0
Reddito delle attività professionali	€ 361.984,00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	€ 127.494,00
Redditi da fabbricati	0

Se ne deduce, allo stato, in termini di certezza la sussistenza del reato contestato al capo 20 a carico del Genovese per l'impiego di fatture false ai fini dell'abbattimento del reddito nella misura di € 120.000,00, oltre € 24.200,00 a titolo di credito IVA (non contestato). Parallelamente sussiste, negli stessi termini, il reato contestato al capo 28 a carico della Schirò, quale soggetto emittente le fatture false. In ragione dell'importo riconosciuto deve ritenersi la sussistenza, rispettivamente, delle ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 e 8 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita l'applicazione di misura cautelare personale.

Al momento, in attesa di approfondimenti, nulla può dirsi in termini di rilevanza penale con riferimento alla ulteriore documentazione fiscale.

§ 18 False fatturazioni a favore di Gelmm, Gefin e Centro Servizi; riciclaggio da Centro Servizi (capi 11, 12, 21, 29, 30, 31, 34)

Come è stato evidenziato dal consulente del pubblico ministero, l'on. Genovese avrebbe riscosso dalle società allo stesso riconducibili – GE.IMM. s.r.l., GE.FIN s.r.l. e CENTRO SERVIZI 2000 s.r.l. – nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011, compensi lordi per complessivi € 628.946,00, giustificati come prestazioni professionali. Le fatture, secondo quanto segnalato dal consulente del pubblico ministero, sarebbero sostanzialmente prive di causale, attesa la genericità dell'attività nelle stesse indicate.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Inoltre, non sarebbe stato prodotto alcun contratto di incarico o relazione sulla attività in concreto svolta dal professionista in favore delle società destinatarie dei servizi.

In proposito, in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza del 1/2/2013, secondo quanto rappresentato dal consulente del pubblico ministero, l'amministratore del tempo di Ge.Imm. s.r.l., Giunta Roberto, avrebbe dichiarato l'inesistenza dei contratti presupposto delle fatture perché mai stipulati. Nella medesima circostanza il Giunta avrebbe precisato che «la sede della GE.IMM. srl coincide con lo studio dell'avv. Genovese Francantonio ovvero occupano stanze diverse dello stesso ufficio». In proposito va segnalato che, il Giunta sarebbe il medesimo che, nell'ottobre del 2012 veniva assunto presso Enfap, come evidenziato al § 15, e che, secondo le dichiarazioni di Passari Rosario, sarebbe stato l'autista dell'on. Genovese.

Inoltre, sempre secondo la ricostruzione del consulente del pubblico ministero, proprio negli anni in cui risultano attribuiti a Genovese Francantonio i compensi invocati, le società debentrici hanno dichiarato risultati gestionali assai modesti anche in conseguenza dei maggiori costi rilevati per prestazioni professionali. Così nell'esercizio 2007 la società CENTRO SERVIZI 2000 s.r.l. ha liquidato a Genovese Francantonio un compenso lordo per prestazioni professionali di € 90.000,00. La relativa fattura è del 30 dicembre 2006 e risulta liquidata il 17/4/2007. Nell'esercizio 2006 in cui deve essere imputato per competenza il costo per prestazioni professionali la società CENTRO SERVIZI 2000 srl ha dichiarato un utile di € 1.844,00. Ancora, la società GE.IMM. srl ha liquidato a Genovese Francantonio per l'anno 2007 compensi per € 100.000,00 al lordo della ritenuta. La società ha imputato a bilancio costi professionali per un importo lordo di € 180.000,00 oltre cassa previdenza più iva (fattura Genovese n.15 del 21 dicembre 2007) ed ha dichiarato una perdita di esercizio di € 20.363,00.

Secondo quanto riscontrato dal consulente del pubblico ministero, poi, le società in questione non avrebbero distribuito utili.

Nel corso delle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza si appurava, in particolare, che l'on. Genovese, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2010, ha riscosso compensi, emettendo corrispondenti fatture nei confronti di società allo stesso riconducibili asseritamente per attività di consulenza legale ed aziendale.

In particolare:

il 30/12/2006 emetteva la fattura n. 13 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 91.800,00 oltre € 18.360,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2006";

il 21/12/2007 emetteva la fattura n. 15 a favore della Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 183.600,00 oltre € 36.720,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Consulenza legale ed aziendale, partecipazione e assistenza a riunioni, redazione e stipulazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere in studio e fuori studio";

il 16/1/2008 emetteva la fattura n. 3 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 44.824,92 oltre € 8.964,98 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2007";

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

il 15/9/2008 emetteva la fattura n. 12 a favore della Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 122.400,00 oltre € 24.480,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Consulenza legale ed aziendale, redazione di contratti, pareri orali ed assistenza in genere";

il 31/12/2009 emetteva la fattura n. 14 a favore della Ge.Fin s.r.l. per un ammontare di € 51.000,00 oltre € 10.200,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale. Assistenza in genere relativa anche alla cessione delle azioni";

il 27/10/2010 emetteva la fattura n. 16 a favore della Ge.Imm s.r.l. per un ammontare di € 52.000,00 oltre € 10.400,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Consulenza ed assistenza legale, redazione contratto d'acquisto relativo all'immobile sito in Patti, via Due Giugno e trattative relative alle operazioni di permuta terreni Sigg.ri Crisafulli";

il 20/12/2010 emetteva la fattura n. 21 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 98.800,00 oltre € 19.760,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale incontri in sede e fuori sede. Redazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere";

il 31/12/2011, inoltre, nella contabilità del Genovese, risultano registrate le seguenti fatture: n. 8 nei confronti di Piramide s.r.l. in liquidazione per un importo di € 121.680,00 oltre IVA pari a € 24.336,00 per compensi soggetti a ritenuta; n. 9 nei confronti di Paride s.r.l. per un importo di € 18.564,20 oltre IVA pari a € 3.712,80 per compensi soggetti a ritenuta; n. 10 nei confronti di Paride s.r.l. per un importo di € 47.806,72 oltre IVA pari a € 9.561,34 per compensi soggetti a ritenuta.

Da un punto di vista tributario le fatture in esame sono da considerare false e, comunque, inidonee a giustificare le deduzioni dal reddito: ciò in considerazione dell'assoluta genericità dell'oggetto, tale da rendere impossibile la puntuale individuazione dell'asserita prestazione; inoltre in considerazione delle parti del rapporto tributario, atteso che erogatore dell'asserita prestazione è il socio unico o di maggioranza della società fruitrice.

A prescindere dal profilo tributario – disciplinato da un diverso regime probatorio – e dal mancato approfondimento investigativo, l'esame delle superiori fatture non fa che confermare le considerazioni già svolte circa il rapporto esistente tra il Genovese e le società allo stesso riconducibili e circa la funzione di queste ultime.

In proposito basti osservare come in molti casi l'onorario portato dalle fatture rappresenta una parte consistente del fatturato inerente l'attività professionale del Genovese e come, nella maggior parte dei casi, le fatture risultano emesse alla fine dell'anno fiscale, quasi a volere giustificare, alla fine dell'esercizio contabile, un determinato flusso di denaro e, contestualmente, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, azzerare il reddito della società destinataria della fattura. Del pari non sfugge come a fine esercizio il numero di fatture emesse dal Genovese risulti assolutamente modesto, avuto riguardo al volume d'affari dichiarato.

Così, per esempio, alla data del 31 dicembre 2006 le fatture emesse erano solo 13. La fattura emessa nei confronti della Centro Servizi aveva un importo di € 91.800,00 pari a quasi $\frac{1}{6}$ dell'intero volume d'affari dichiarato, pari a € 590.313,00 quale risultante dalla dichiarazione dei redditi in atti.

Alla data del 21/12/2007 le fatture emesse erano solo 15 e l'importo di € 183.600,00 indicato nella fattura emessa nei confronti della Ge-Imm. è pari a quasi $\frac{1}{3}$ dell'intero volume d'affari dichiarato dal Genovese (v. § 17.2).

Alla data del 31/12/2009 le fatture emesse erano solo 14 e l'importo di € 51.000,00 asseritamente ricevuto da Ge.Fin., è pari a quasi il 10% del volume d'affari dichiarato (v. § 17.4).

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Alla data del 20/12/2010 le fatture emesse erano solo 21 e l'importo complessivo di € 150.800,00, asseritamente ricevuto da Ge.Imm e Centro Servizi, è pari a quasi ¼ dell'intero volume d'affari dichiarato dal Genovese (v. § 17.5).

L'esorbitante importo di € 379.277,80 asseritamente ricevuto nell'anno 2011 da Piramide s.r.l. e Paride s.r.l. è pari a più di 1/3 dell'intero volume d'affari dichiarato dal Genovese.

Come detto, secondo quanto riferito dal notaio Parisi, che pur avrebbe rogato un notevole numero di contratti aventi come parti il Genovese o le società allo stesso riferibili, questi non svolgerebbe, sostanzialmente, attività di *avvocato o di professionista*, né avrebbe mai svolto *attività di consulenza* nei confronti delle società al medesimo riconducibili.

Questa constatazione appare pienamente coerente con l'origine del volume d'affari dichiarato dal Genovese, quale si evince dai registri "Iva vendite" acquisiti dalla Guardia di Finanza. Emerge, in particolare, che la quasi totalità del fatturato dichiarato deriva da prestazioni asseritamente effettuate nei confronti di società allo stesso riconducibili o a favore di società partecipate dallo stesso, quali Tourist Ferry Boat s.p.a. e Caronte e Tourist s.p.a.³⁴⁶. Ragionevole, dunque, ritenere che il Genovese non svolga una vera e propria attività professionale.

Così, per l'anno 2006, il Genovese registrava un volume d'affari di € 630.062,04 a fronte della emissione di sole 13 fatture. Delle quali: una per € 91.800,00 nei confronti di Centro Servizi; due per complessivi € 408.000,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; una per € 117.300,00 nei confronti di tale Trade Imm s.r.l..

Per l'anno 2007 registrava un volume d'affari per € 566.483,38 a fronte della emissione di sole 15 fatture. Delle quali: una per € 183.600,00 nei confronti di Ge.Imm. s.r.l.; due per complessivi € 357.000,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.

Per l'anno 2008 registrava un volume d'affari per € 638.375,11 a fronte della emissione di sole 13 fatture. Delle quali: una per € 122.400,00 nei confronti di Ge.Imm. s.r.l.; tre per complessivi € 459.000,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; una per € 44.824,92 nei confronti di Centro Servizi s.r.l.

Per l'anno 2009 registrava un volume d'affari per € 608.712,50 a fronte della emissione di sole 14 fatture. Delle quali: una per € 51.000,00 nei confronti di Ge.Fin. s.r.l.; quattro per complessivi € 402.900,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; tre per € 147.900,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.

Per l'anno 2010 registrava un volume d'affari per € 804.453,81 a fronte della emissione di sole 21 fatture (tre delle quali annullate mediante note di credito). Delle quali: una per € 98.800,00 nei confronti di Centro Servizi s.r.l.; una per € 104.000,00 nei confronti di tale NGI; una per € 52.000,00 nei confronti di Ge.Imm. s.r.l.; tre per complessivi € 353.600,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.;

³⁴⁶ Pur in assenza di specifiche verifiche in proposito emerge incidentalmente dalle vicende esaminate che l'on. Genovese detiene, o comunque deteneva almeno fino al marzo 2010 (nella specie tramite Ge.Fin. s.r.l. v. § 18.2), un consistente pacchetto azionario della Tourist Ferry Boat s.p.a. Anche Ge.Imm. s.r.l. e Ge.Pa. s.r.l. deterrebbero quote di capitale della menzionata Tourist Ferry Boat s.p.a. Del resto il legame tra il Genovese ed il gruppo Tourist/Caronte si evince dalle parole del Gallo che, evidentemente per iperbole, affermava che il Genovese avrebbe inteso acquisire la compiacente amicizia di magistrati regalando *la tessera della Caronte* (v. con riferimento alla nota 73). Altrettanto incidentalmente risulta che nella società *Neptunia s.p.a.*, il cui capitale sarebbe riconducibile alle società Tourist Ferry Boat s.p.a. e Aedes s.p.a., l'on. Genovese avrebbe ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione dal giugno 2004 al gennaio 2006, sostituito, poi, dalla moglie Schirò Chiara, in carica almeno fino al giugno 2013.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

una per € 31.200,00 nei confronti di Ge.Par; due per complessivi € 162.240,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.

Per l'anno 2011 registrava un volume d'affari per € 1.090.668,04 a fronte della emissione di sole 25 fatture. Delle quali: due per complessivi € 135.200,00 nei confronti di tale NGI; una per € 3.888,90 nei confronti di Ge.Pa s.r.l.; una per € 121.302,69 dal Consorzio per le Autostrade Sicilia; due per complessivi € 291.200,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat s.p.a.; due per € 257.597,60 nei confronti di Paride s.r.l.; una per € 121.680,00 nei confronti di Piramide s.r.l.; una per € 124.800,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.

Per l'anno 2012 registrava un volume d'affari di € 575.747,09 a fronte della emissione di sole 9 fatture (una delle quali annullata mediante emissione di nota di credito). Delle quali: due per complessivi € 161.200,00 nei confronti di Caronte e Tourist s.p.a.; due per complessivi € 291.200,00 nei confronti di Tourist Ferry Boat; una per € 114.400,00 nei confronti di Paride s.r.l.

§ 181 capi 21, 31 false fatturazioni da Genovese a Ge.Imm. (Genovese,

Giunta, opportunamente accomunate in un unico capo di imputazione vengono in rilievo tre fatture relative a annualità fiscali differenti.

§ 181 ... anno 2007

Il 21/12/2007 l'on. Genovese emetteva la fattura n. 15 a favore di Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 183.600,00 oltre € 36.720,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Consulenza legale ed aziendale, partecipazione e assistenza a riunioni, redazione e stipulazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere in studio e fuori studio".

A richiesta di documentazione giustificativa, in data 7/10/2013 Giunta Roberto esibiva sette contratti preliminari relativi a un costruendo fabbricato in Messina vill. Camaro c.da Archi, un contratto di appalto ed un verbale di concordamento, in relazione ai quali si sarebbe asseritamente svolta l'assistenza del Genovese e che, pertanto, avrebbero dovuto giustificare l'esorbitante onorario. In particolare consegnava: un contratto di promessa vendita del 11/09/2007 tra GE.IMM. e Gemelli Angela; due contratti di promessa vendita del 19/02/2007 e del 09/07/2007 tra GE.IMM e STAGNO Natalia; un contratto di promessa vendita del 13/02/2007 tra GE.IMM. e Marino Alba; un verbale di concordamento del 25/01/2007 tra GE.IMM. e Coop. OPUS 2000; un contratto di promessa vendita del 01/12/2006 tra GE.IMM. e Mondello Cristina e Salvini Pierpaolo; un contratto di promessa di vendita del 17/07/2006 tra GE.IMM. e Maiorana Mauro; un contratto di promessa vendita del 08/08/2005 tra GE.IMM. e Sturniolo Francesca; un contratto di appalto del 20/07/2005 tra GE.IMM. e Soc. OPUS 2000.

I contratti recavano i seguenti importi:

CONTROPARTE	CONTRATTO			importo
	TIPO	DATA		
		di stipula	di registrazione	
Gemelli Angela	Promessa di vendita	11/09/2007	==	€ 237.500,00
Stagno Natalia e Saverio	Promessa di vendita	19/02/2007	==	€ 212.000,00
Marino Alba	Promessa di vendita	13/02/2007	==	€ 215.000,00
OPUS 2000 Coop. ari	Verbale di concordamento	25/01/2007	==	€ 30.000,00
Mondello C. - Salvini P.	Promessa di vendita	01/12/2006	==	€ 204.800,00
Maiorana Mauro	Promessa di vendita	17/07/2006	==	€ 360.000,00

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Stumiolo Francesca	Promessa di vendita	08/08/2005	07/09/2005	€ 130.000,00
OPUS 2000 Coop. arl	Appalto	20/07/2005	=	€ 340.000,00
TOTALE IMPORTO TRANSAZIONI €				€ 1.729.300,00
Incidenza dell'imponibile fatturato sul totale delle transazioni				10,62 %

Come sottolineato dalla Guardia di Finanza i preliminari di vendita, ad eccezione di uno, non sono stati registrati, risultando, dunque, privi di data certa. Gli stessi non risultano richiamati nei conseguenti atti di compravendita e in taluno di questi ultimi risulta l'attività svolta dall'intermediario immobiliare Novakasa di Domenico Venuto & C. S.r.l.

La difesa dell'on. Genovese, come sopra osservato, in data 21/2/2014 depositava una serie di atti allo scopo di dimostrare la sussistenza delle prestazioni eseguite dall'on. Genovese a giustificazione del pingue onorario. In particolare, come si legge nell'allegato alla memoria, «la fattura n. 15/2007 ... ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti», allegando, conseguentemente una serie di contratti di appalto, di vendita e contratti preliminari, risalenti a periodi compresi tra il 2005 ed il 2008, nonché un verbale di assemblea³⁴⁷.

Può ragionevolmente affermarsi che la fattura in esame sia inerente a prestazioni totalmente inesistenti. Come detto nessuna documentazione specificamente giustificativa è stata rinvenuta o esibita, nessuna specifica lettera d'incarico o contratto, né altra documentazione attestante l'attività svolta. L'unica documentazione esibita dal legale rappresentante di Ge.Imm. e, poi, dall'indagato per il tramite della difesa, altro non è che un'anonima attività contrattuale riconducibile alle tipiche attività d'impresa asseritamente svolta dalla società. In nessuno dei documenti prodotti risulta, in qualunque forma ed a qualunque titolo, la presenza o il contributo dell'on. Genovese. Nessuno di tali atti è richiamato nella fattura.

Significative, in proposito, le dichiarazioni rese dal notaio Parisi, che ha rogato la maggior parte dei contratti di vendita esibiti. Lo stesso ha riferito, in termini di certezza, con riferimento agli atti esibitigli, di non avere ricevuto incarico dal Genovese, né di avere ricevuto da quest'ultimo indicazioni di sorta sul contenuto o le caratteristiche dell'atto. Più in generale il notaio riferiva che, con riferimento agli atti che egli aveva rogato, non era mai accaduto che il Genovese «abbia preparato bozze di atti, abbia dato consigli ovvero abbia dato alcun contributo sulle modalità di redazione degli atti». Allo stesso modo affermava che, relativamente agli atti dallo stesso rogati, mai l'on. Genovese aveva «espletato attività professionale connessa ad atti su beni propri o di società da lui gestite o controllate». Aggiungeva che «anzi, in alcuni casi» aveva dovuto provvedere personalmente a «spiegare a lui la non fattibilità di alcuni atti. Ciò è avvenuto per la società GEPA, per la quale ho redatto taluni atti». Esaminando, poi, taluni dei preliminari esibiti dalla difesa, correlati ai contratti di compravendita dallo stesso rogati, precisava trattarsi «di preliminari predisposti su contenuto standard compilati probabilmente prima dei contratti definitivi che poi ho predisposto. Non mi sono mai stati esibiti dalle parti prima di effettuare le compravendite».

A sua volta Venuto Domenico, legale rappresentante dell'agenzia immobiliare Novakasa, intervenuto in qualità di mediatore in occasione della stipula di taluni dei contratti sopra elencati, confer-

³⁴⁷ La documentazione prodotta consiste in: un contratto d'appalto del luglio 2005 per € 340.000; contratto di mutuo del maggio 2006 per € 1.800.000,00; contratto di rinuncia a servitù, vendita e cessione di cubatura del 18/7/06; verbale di concordamento del gennaio 2007; contratto di cessione di quote dell'aprile 2007 per € 125.000; verbale di assemblea del 28/6/2007 della società Piramide s.r.l.; preliminare del 8/8/05 e omologo contratto di vendita del giugno 2008 per € 130.000,00; preliminare del luglio 2006 e omologo contratto di vendita del luglio 2008 rispettivamente per € 360.000,00 e € 421.400,00; preliminare del dicembre 2006 e omologo contratto di vendita del giugno 2008 per € 204.800,00; preliminare del febbraio 2007 e omologo contratto di vendita del giugno 2008 per € 215.000,00; preliminare del febbraio 2007 per € 185.000,00; preliminare del luglio 2007 per € 27.000,00; contratto di vendita del maggio 2008 per € 212.000,00; preliminare del settembre 2007 e omologo contratto di vendita dell'ottobre 2008 per € 237.500,00.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

mava di avere avuto rapporti con la Gelmm, per conto della quale, tra l'altro, si era occupato della «vendita di alcuni immobili nella zona di Camaro Superiore», avendo a tal fine contatti con Rinaldi Francesco e Giunta Roberto. Precisava che nello svolgimento della propria attività si era occupato «della pubblicità delle vendite, a mezzo internet e carta stampata, di assistere nella vendita, tanto all'acquirente quanto l'impresa cedente, sino ad arrivare all'atto definitivo», riferendo, quindi, che in occasione delle trattative relative alla vendita l'unico professionista che talora era intervenuto per la società era stato l'architetto Bartucciottio; escludendosi, con ciò, qualunque contributo del Genovese.

Aggiungasi che la fattura risale al dicembre 2007; per contro parte degli atti esibiti, di natura eterogenea, risale al 2005, al 2006 o al 2008. Così, per esempio, anche ammesso che l'on. Genovese avesse fornito una sorta di consulenza all'atto della stipula del mutuo del maggio 2006 tra Ge.Imm. e Banca Intesa, evidentemente tale attività si sarebbe esaurita con la stipula del contratto, cioè nell'anno 2006, sicchè non avrebbe potuto essere retribuita con fattura del dicembre 2007.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento al contratto d'appalto del 2005, o a quello di cessione di cubatura del luglio 2006, o ai contratti preliminari del medesimo 2006.

Ma, poi, evidenziato che i contratti preliminari appaiono sostanzialmente uguali nella struttura, oltre che apparentemente corrispondenti a modelli standard. È evidente, dunque, che quand'anche una consulenza fosse stata prestata per la loro predisposizione – ed è da escludere che questa sia riconducibile al Genovese – ciò sarebbe accaduto con riferimento al modello originario, certamente risalente al 2006, anno in cui, secondo la documentazione esibita, in tale anno sarebbe stato stipulato il primo dei preliminari.

Discorso che andrebbe confermato anche nell'ipotesi in cui, per assurdo, si volesse sostenere che l'attività di consulenza – come detto in alcun modo dimostrata e documentata – fosse stata offerta in relazione alla complessiva operazione immobiliare: in tal caso, infatti, la fattura avrebbe dovuto essere emessa non prima del 2008, anno in cui, secondo la documentazione esibita, l'operazione si sarebbe conclusa con la stipula dei contratti di vendita.

Può, pertanto, concludersi in termini di ragionevole certezza che la fattura in esame sia inerente a prestazioni inesistenti; circostanza che appare, altresì, pienamente confermata dalla documentazione proveniente dallo stesso indagato.

Ulteriore riprova della falsità della fatture, si trae dai rapporti esistenti tra l'on. Genovese e la Ge.Imm. Quest'ultima società, infatti, come evidenziato al § 7.6, è sostanzialmente riferibile al Genovese, il quale ne detiene la maggioranza del capitale sociale attraverso altre società ad esso riconducibili, prima delle quali Caleservice. La restante quota del capitale sociale è sempre riconducibile al Genovese attraverso propri congiunti. La stessa sede della società sarebbe ubicata nel medesimo ufficio del parlamentare, nel senso che, come precisato dal Giunta, la società ed il Genovese «occupano stanze diverse dello stesso ufficio». Dunque può ragionevolmente affermarsi che anche Ge.Imm., come Caleservice ed altre società, sono in realtà niente altro che una estrinsecazione del patrimonio dell'indagato. Circostanza che trova conferma nella individuazione della persona cui affidare l'incarico di amministratore: il Giunta, infatti, al tempo amministratore della società, pare essere un mero prestanome. Risulta, infatti, che costui ha iniziato i propri rapporti con il Genovese nel 1999, quale dipendente di Caleservice; ha poi rivestito cariche di amministratore in varie società riferibili al medesimo Genovese, quali la menzionata Centro Servizi e Coinvest s.r.l. (il cui capitale sarebbe ripartito tra Schirò Chiara e Rinaldi Francesco). Lo stesso compare anche tra i nuovi soci di Enfap a seguito dell'opera di acquisizione condotta dal Genovese (in merito al § 6.1.5 si è visto, tra l'altro, come tali soggetti sono stati se-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

lezionati dal Genovese, o comunque per conto di quest'ultimo, come meri prestanome); contestualmente il Giunta, nel 2012, è stato assunto alle dipendente del medesimo Enfap con la qualifica di operatore di segreteria III° Livello presso il centro servizi di Ragusa (v. § 15), qualifica, per vero, che appare poco coerente con il ruolo di amministratore di una società che, peraltro, liquida parcelle della consistenza di qualche centinaio di migliaia di euro. Infine, secondo quanto riferito da Passari Rosario, il Giunta addirittura sarebbe, o sarebbe stato, autista del Genovese.

Sussistono, dunque, i reati di cui ai capi 21) e 31), dei quali deve rispondere il Genovese quale emittente la fattura ed il Giunta quale utilizzatore.

§ 18.1.2 ... anno 2008

Il 15/9/2008 l'on. Genovese emetteva la fattura n. 12 a favore della Ge.Imm. s.r.l. per un ammontare di € 122.400,00 oltre € 24.480,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Consulenza legale ed aziendale, redazione di contratti, pareri orali ed assistenza in genere".

A richiesta di documentazione giustificativa in data 7/10/2013 Giunta Roberto esibiva quattro contratti preliminari in relazione ai quali si sarebbe svolta l'assistenza del Genovese e che, pertanto, avrebbero dovuto giustificare l'esorbitante onorario. In particolare consegnava: un contratto di promessa vendita del 26/02/2008 tra GE.IMM. e tali De Filippo Gabriele e Dardanelli Pasqualina; un contratto di promessa vendita del 07/11/2008 tra GE.IMM. e Schillace Rita; un contratto di promessa vendita del 29/02/2008 tra GE.IMM. e Maiorana Mauro; un contratto di promessa vendita del 08/09/2008, tra GE.IMM. e tali Schillaci Luigi ed Attardi Cettina.

I contratti recavano i seguenti importi:

CONTROPARTE	CONTRATTO			importo
	TIPO	DATA		
		di stipula	di registrazione	
De Filippo G. - Dardanelli P.	Promessa di vendita	26/02/2008	==	€ 230.000,00
Schillace Rita	Promessa di vendita	07/11/2008	==	€ 208.880,00
Maiorana Mauro	Promessa di vendita	29/02/2008	==	€ 45.000,00
Schillaci L. - Attardi Cettina	Promessa di vendita	08/09/2008	==	€ 190.000,00
TOTALE IMPORTO TRANSAZIONI €				€ 673.880,00
Incidenza dell'imponibile fatturato sul totale delle transazioni				18,16%

Come sottolineato dalla Guardia di Finanza i preliminari di vendita non sono stati registrati, risultando, dunque, privi di data certa. Gli stessi non risultano richiamati nei conseguenti atti di compravendita, inoltre in taluno di questi ultimi risulta l'attività svolta dall'intermediario immobiliare Novakasa di Domenico Venuto & C. S.r.l.

I preliminari, infatti, sono evidentemente riferibili alla medesima operazione immobiliare in relazione alla quale è stata parzialmente giustificata la fattura emessa nel 2007.

La difesa dell'on. Genovese, come sopra osservato, in data 21/2/2014 depositava una serie di atti con lo scopo di dimostrare la sussistenza delle prestazioni eseguite dall'indagato a giustificazione del pingue onorario. In particolare, come si legge nell'allegato alla memoria, la fattura n. 12/2008 ... ha avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale funzionale alla sottoscrizione dei seguenti contratti», allegandosi, conseguentemente, una serie di contratti di vendita e

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

contratti preliminari, nonché di finanziamento e di erogazione di mutuo, risalenti a periodi compresi tra il 2008 ed il 2012³⁴⁸.

Anche tale fattura è certamente falsa, inerendo a prestazioni mai eseguite, potendosi richiamare le considerazioni svolte al precedente § 18.1.1

Valgono le considerazioni sopra formulate. Infatti, come detto, nessuna documentazione specificamente giustificativa è stata rinvenuta o esibita, nessuna specifica lettera d'incarico o contratto, né altra documentazione attestante l'attività svolta.

L'unica documentazione esibita dal legale rappresentante di Ge.Imm. e, poi, dall'indagato per il tramite della difesa, altro non è, anche in questo caso, che un'anonima attività contrattuale riconducibile alle tipiche attività d'impresa asseritamente svolta dalla società. In nessuno dei documenti prodotti, inoltre, risulta, in qualunque forma ed a qualunque titolo, la presenza o il contributo dell'on. Genovese. Nessuno di tali atti è richiamato nella fattura. Lo stesso indagato non è stato, evidentemente, in grado di fornire alcuna documentazione – che si tratti di relazioni, verbali di riunione, bozze predisposte con l'intervento delle parti, studi, analisi, preventivi, ecc. – atta a dimostrare l'attività svolta.

Significative, in proposito, le dichiarazioni rese dal notaio Parisi già sintetizzate al menzionato § 18.1.1, dalle quali può dedursi che nessuna attività di consulenza è stata mai prestata dal Genovese in relazione agli atti di compravendita o agli atti di mutuo rogati dal notaio; così come nessuna attività di consulenza può essere correlata alla stipula dei contratti preliminari, consistenti in schemi tipici e, nel complesso anonimi, oltre che strutturalmente identici.

Analoga valenza deve essere attribuita alle dichiarazioni di Venuto Domenico, dalle quali si evince l'insussistenza di qualunque contributo riferibile al Genovese per le fasi relative alle trattative ed alla vendita degli immobili.

Del pari valgono le medesime considerazioni con riferimento all'epoca degli atti, i quali, in parte, risalgono ad epoca successiva alla emissione della fattura, mentre quelli risalenti al 2008 appaiono espressione della medesima operazione immobiliare con la quale si è preteso di giustificare la fattura del 2007.

Medesime argomentazioni, poi, possono essere tratte dai rapporti esistenti tra l'on. Genovese, la Ge.Imm. ed il Giunta.

Se ne conclude per la totale inesistenza delle prestazioni sottostanti alla fattura, la quale nasconde una erogazione di denaro senza causa (o a titolo di liberalità), come tale non qualificabile come spesa per la produzione del reddito d'impresa.

Avuto riguardo all'importo, inferiore a € 154.937,07, trova applicazione, quanto al capo 31), la disciplina di cui all'art. 2 c. 3 D.Lv. 74/2000 al tempo vigente, per la quale non è consentita applicazione di misura cautelare personale. Quanto al capo 21) non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000 al tempo vigente, in quanto la fattura in parola, per l'anno fiscale 2008, va sommata a quella di cui al § 18.3.2, così superando la soglia di € 154.937,07.

³⁴⁸ La documentazione prodotta consiste in: un contratto di finanziamento del novembre 2008 per € 200.000; contratto di finanziamento del novembre 2008 per € 250.000; contratto di mutuo del dicembre 2008 per € 1.150.000,00; atto di erogazione e quietanza di mutuo del novembre 2011 per € 900.000,00; preliminare del febbraio 2008 e omologo contratto di vendita del dicembre 2008 per € 230.000,00; preliminare del febbraio 2008 per € 45.000,00; preliminare del settembre 2008 per € 190.000,00; contratto di vendita del settembre 2008 per € 190.000; preliminare del novembre 2008 e omologo contratto di vendita del dicembre 2008 per € 208.880,00; preliminare del settembre 2008 e omologo contratto di vendita del gennaio 2012, rispettivamente per l'importo di € 235.000,00 ed € 250.000,00; contratto di vendita del dicembre 2008 per € 270.000,00.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari**§ 18.1.3 ... anno 2010**

Identiche valutazioni con riferimento al 2010.

In data 27/10/2010 veniva emessa la fattura n. 16 per un ammontare di € 52.000,00 oltre € 10.400,00 a titolo di IVA. La falsità del documento fiscale è evidente già avuto riguardo all'oggetto. Questo, infatti, veniva descritto come "Consulenza ed assistenza legale, redazione contratto d'acquisto relativo all'immobile sito in Patti, via Due Giugno e trattative relative alle operazioni di permuta terreni Sigg.ri Crisafulli".

Come appurato dalla Guardia di Finanza, infatti, la Ge.Imm. non risulta avere acquistato l'immobile in questione. Risulta invece che nell'anno 2010 Ge.Imm. ha acquistato nei confronti di tale Mastrantonio Carmelo, con atto del 3/5/2010 registrato il 4/5/2010, un diverso immobile sito in Patti, alla via Fiume per un importo di € 273.350,00. Un rapporto con tali Crisafulli Giovanni e Capasso Letteria risulta esistente, ma sarebbe riferibile al 2013: infatti in data 8/2/2013 veniva stipulato un contratto con tali soggetti aventi ad oggetto la permuta di un terreno edificabile sito in Messina per un valore di € 98.350,00. Immobile anch'esso ben diverso da quello indicato nella fattura.

Evidente, dunque, la falsità della fattura, incrente un'operazione che mai sarebbe stata realizzata da Ge.Imm., per la quale, pertanto, già in astratto non potrebbe mai essere stata eseguita alcuna consulenza o assistenza legale. Peraltro non sfugge l'importo esorbitante dell'onorario, il quale, al limite, potrebbe trovare giustificazione solo in presenza di un'operazione immobiliare del valore di alcuni milioni di euro.

In proposito, alla richiesta di documentazione giustificativa, Giunta Roberto in data 1/10/2013 consegnava un contratto di vendita del 03/05/2010 tra GE.IMM. e Mastrantonio Carmelo per un importo di € 175.000,00, in relazione al quale si sarebbe esplicitata la prestazione dell'on. Genovese e che dovrebbe giustificare l'esoso compenso. Precisava, quindi, che «...l'immobile indicato nella fattura nr. 16 del 27/10/2010 è quello di via Fiume e non di via Due giugno, come erroneamente riportato nel documento e le operazioni permutative con i signori Crisafulli si sono concluse da poco (nell'anno in corso od a fine 2012)».

A sua volta l'indagato, per il tramite dei difensori, contraddicendo il tenore della fattura e in parte lo stesso Giunta, asseriva che la fattura n. 16/2010 avrebbe avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, di redazione e di assistenza legale funzionale alla sottoscrizione di una serie di contratti, che produceva in copia, consistenti in contratti d'acquisto, preliminari di vendita, contratti di mutuo di epoca compresa tra il 2010 ed il 2013³⁴⁹.

Anche in questa prospettiva la falsità della fattura appare evidente, a maggior ragione alla luce della documentazione prodotta dallo stesso indagato. La giustificazione offerta, infatti, innanzitutto contrasta col tenore dell'oggetto specificato nella fattura. Inoltre la documentazione esibita è per lo più riferibile ad attività realizzata dalla GeImm in epoca successiva alla emissione della fattura, uno o più anni dopo. In nessuno di tali atti, infine, risulta menzionata in qualche modo la presenza o la partecipazione del Genovese, né questi, evidentemente, è stato in grado di esibire documentazione di qualunque natura attestante lo svolgimento dell'attività professionale.

Anche in questo caso, poi, vanno richiamate le considerazioni svolte al § 18.1.1.

³⁴⁹ La documentazione prodotta consiste in: un contratto di vendita con riserva d'area del gennaio 2013 indicato come di valore indeterminabile; un contratto di mutuo dell'aprile 2011 per € 340.000,00; un documento di sintesi di mutuo dell'agosto 2011, per € 500.000,00; contratto di vendita del maggio 2010 per € 175.000,00 tra GeImm e tali Rottino/Mastrantonio; preliminare del marzo 2011 per € 213.000; contratto di vendita del novembre 2011 per € 213.000.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Può ritenersi, dunque, la sussistenza dei reati contestati ai capi 21 e 31 della rubrica anche in relazione alle fatture per l'anno fiscale 2010.

In ragione dell'importo dell'operazione, tuttavia, sono ravvisabili, rispettivamente, le ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 e 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita misura cautelare personale.

§ 18.2 capi 21, 34 false fatturazioni da Genovese a Ge.Fin (Genovese, Cannavò)

Il 31/12/2009 Genovese emetteva la fattura n. 14 a favore della "Ge.Fin Genovese Finanziaria" s.r.l. per un ammontare di € 51.000,00 oltre € 10.200,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale. Assistenza in genere relativa anche alla cessione delle azioni";

Alla richiesta di documentazione giustificativa in data 16/10/2013 Zaccone Dario, per delega del Genovese, presidente del consiglio di amministrazione di GeFin, esibiva la copia di un contratto del 15/3/2010 relativo alla cessione di un pacchetto azionario della Tourist Ferry Boat S.p.a. dalla GE.FIN - GENOVESE FINANZIARIA S.r.l. a GE.PAR. S.r.l. per un valore di € 16.000.000,00. Nell'occasione lo stesso riferiva che «la fattura emessa dall'Avv. Genovese riguardava principalmente il lavoro svolto per la cessione delle azioni del contratto che vi ho esibito».

Il contratto esibito prevedeva che GeFin, rappresentata dal liquidatore Cannavò Concetta, cedesse a Ge.Par., rappresentata dal procuratore speciale Giunta Roberto, al prezzo di € 16.000.000,00, n. 3.250.292 azioni della Tourist Ferry Boat s.p.a. del valore nominale di € 1 ciascuna.

Dal verbale di assemblea della Ge.Fin. si rileva che la cessione delle quote era stata autorizzata dai soci Genovese Francantonio e Genovese Rosalia. A sua volta dal verbale di assemblea della Ge.Par. che autorizzava l'acquisto del pacchetto azionario, si apprende che amministratore di tale società era Schirò Chiara, moglie del Genovese, mentre le quote della società erano attribuite, quanto al 15% al Genovese personalmente, quanto al restante 85% alla Ge.Pa. s.r.l., amministrata dal medesimo Genovese ed il cui capitale sociale, al tempo, era, a sua volta, ripartito tra il Genovese, la sorella Rosalia e la medesima Ge.Fin. s.r.l., mentre, fino al dicembre del 2009, era ripartito, in misura uguale, tra il Genovese e la moglie.

Evidente, dunque, che non si fosse in presenza di una effettiva compravendita di azioni, atteso che le stesse transitavano solo formalmente da una società all'altra, società che, nella realtà erano riconducibili al medesimo soggetto.

Va peraltro osservato che in relazione a tale operazione risulta una parallela fattura emessa da Caleservice a favore della Ge.Par. (v. § 21). A queste deve poi aggiungersi la fattura emessa da Caleservice nei confronti dell'on. Genovese per consulenza legale ed aziendale di cui al § 17.5. Perciò si ha il risultato paradossale per cui Caleservice, senza disporre di alcuna organizzazione, svolgerebbe attività di consulenza nei confronti della Ge.Par., amministrata dalla moglie del Genovese, e, al tempo stesso, nei confronti del Genovese medesimo, questi, per parte sua, svolgerebbe la propria attività di consulenza a favore di Ge.Fin., il cui capitale sociale, però, è riconducibile in gran parte allo stesso Genovese. Infine, il tutto, in relazione al trasferimento di un pacchetto di quote azionarie tra GeFin e GePar, società, quest'ultima, il cui capitale sociale faceva capo, attraverso la Ge.Pa. s.r.l., alla stessa GeFin e, in ultima istanza, al medesimo Genovese.

Come detto, in pendenza della richiesta cautelare, l'indagato, per il tramite dei propri difensori, depositava una memoria con allegata documentazione asseritamente volta a dimostrare la veridicità delle fatture emesse. Quanto alla fattura n. 14/2009 si afferma che la stessa sia *relativa alla attività di*

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

studio e consulenza legale, finalizzata alla cessione di rilevanti pacchetti azionari, successivamente formalizzata con una serie di atti che venivano allegati³⁵⁰.

La memoria e la documentazione prodotte, lungi dal dimostrare la veridicità della fattura, avvalorano la fondatezza dell'assunto accusatorio. Invero in nessuno degli atti prodotti si fa in alcun modo menzione di un eventuale ruolo di consulente o di mediatore svolto dal Genovese. Tra la documentazione prodotta non esiste né una lettera di incarico o altro documento analogo, né esiste altro documento che comprovi l'attività svolta dal Genovese (relazioni, verbali di riunioni, schede di valutazione tecnico giuridica, pareri, ecc.).

Lo stesso notaio Parisi, che risulta avere rogato l'atto di cessione delle quote azionarie, come già evidenziato (v. tra l'altro § 18.1.1), ha categoricamente escluso l'apporto di qualsivoglia contributo da parte del Genovese alla redazione del contratto di vendita.

Aggiungasi che, come sopra osservato, in realtà vi sarebbe piena identità tra Ge.Fin e l'on. Genovese: questi, infatti, al tempo ne controllava, direttamente o indirettamente, l'intero capitale sociale. La stessa Cannavò, liquidatore della società all'epoca dei fatti, come si è visto al § 17.1.5 è certamente, di norma, un prestanome dell'on. Genovese.

Dalla documentazione esibita, infine, emerge uno dei possibili reali obiettivi dell'operazione di cessione delle azioni: si comprende, infatti, che il pacchetto azionario è stato trasferito da Ge.Fin a Ge.Par, entrambe società riconducibili al Genovese; quindi Ge.Par è stata incorporata da Tourist Ferry Boat s.p.a., che, in tal modo ha finito con l'acquistare sue proprie azioni. A fronte di tale acquisizione quest'ultima società ha ereditato le posizioni debitorie maturate da Ge.Par. nei confronti di Ge.Fin in conseguenza dell'asserita cessione delle azioni; quindi Tourist Ferry Boat s.p.a. ha estinto tali posizioni debitorie accollandosi debiti che a sua volta Ge.Fin aveva contratto nei confronti di istituti di credito per un ammontare di € 2.006.776,00, contestualmente liberando non solo il debitore principale Ge.Fin, ma anche i fideiussori, indicati in Genovese Francantonio e Genovese Rosalia.

Palese, dunque, l'insussistenza delle prestazioni sottostanti alla fattura esaminata.

Parimenti evidente, inoltre, che nessuna attività di consulenza, e men che meno di mediazione, poteva essere espletata dal Genovese, dal momento che tale attività, in realtà, sarebbe stata prestata a favore di sé stesso e delle società al medesimo riconducibili.

Sussistono, dunque, i reati di cui ai capi 21 e 34 della rubrica, dei quali rispondono il Genovese, quale emittente della fattura per prestazioni inesistenti, e la Cannavò quale utilizzatrice.

In ragione dell'importo dell'operazione, tuttavia, sono ravvisabili, rispettivamente, le ipotesi di cui agli artt. 8 c. 3 e 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per le quali non è consentita misura cautelare personale.

§ 18.3 Capi 21, 29, 30, 11, 12 – Il trasferimento dei proventi illeciti da Centro Servizi a Genovese Francantonio

Come evidenziato dal consulente del pubblico ministero e come sopra ricostruito, Centro Servizi 2000 è la società del gruppo Genovese che principalmente ha intrattenuto diretti rapporti commerciali con gli enti di formazione LUMEN ed ARAM, emettendo fatture, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2012, rispettivamente per € 474.359,35 ed € 771.740,87, dunque per un importo complessivo di €

³⁵⁰ Gli atti allegati consistono: nella già menzionata copia del contratto di vendita di azioni del 15/3/2010; in un accordo quadro di accollo del 3/8/2010 per € 2.000.000,00; quattro atti di accollo dell'agosto 2010, un atto d'accollo del dicembre 2010, un atto d'accollo dell'aprile 2010, per un importo complessivo di € 2.550.000,00 circa.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

1.246.100,22. Come sopra evidenziato Centro Servizi è stata impiegata quale strumento per la realizzazione di profitti illeciti mediante un sistema di sovrapproduzione.

La verifica effettuata dalla Guardia di Finanza ha consentito di appurare che il Genovese ha ricevuto consistenti importi dalla Centro Servizi, giustificati mediante emissione di corrispondenti fatture. Segnatamente:

il 30/12/2006 emetteva la fattura n. 13 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 91.800,00 oltre € 18.360,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2006";

il 16/1/2008 emetteva la fattura n. 3 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 44.824,92 oltre € 8.964,98 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2007";

il 20/12/2010 emetteva la fattura n. 21 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 91.800,00 oltre € 19.760,00 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, incontri in sede e fuori sede. Redazione contratti, pareri orali ed assistenza in genere";

A dette fatture, peraltro, se ne aggiungono di ulteriori, emesse nei confronti della Centro Servizi da altre società del gruppo. Segnatamente:

fattura n. 205 del 30/12/2008 per l'importo di € 3.000,00 oltre € 600,00 per IVA, con la causale "Contabilità interna (reg.ne doc. - rendicontazione spese - etc.)- consulenza (predisp. contabile atti - ricerche banche dati - etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria - attività svolta nell'anno 2008";

fattura n. 83 del 14/5/2009 per l'importo di € 15.000,00 oltre iva pari a € 3.000,00 con la causale "Contabilità interna (reg.ne doc. - rendicontazione spese - etc.)- consulenza (predisp. contabile atti - ricerche banche dati - etc.) - assistenza (servizi vari)- servizi di segreteria - attività svolta nell'anno 2008";

fattura n. 7 del 10/10/2013, emessa da Caleservice, per l'importo di € 95.000,00 oltre iva pari a € 19.000,00 con la causale "consulenza tecnica".

§ 18.3.1 passaggi di denaro anni 2006... (Genovese, Schirò C.)

Come detto il 30 dicembre 2006 Genovese Francantonio emetteva nei confronti di Centro Servizi la fattura n. 13 per un ammontare di € 91.800,00 oltre € 18.360,00 a titolo di IVA. La stessa presentava l'assolutamente generica descrizione: "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2006".

La fattura è certamente falsa, inerendo a prestazioni inesistenti, costituendo unicamente strumento per giustificare il passaggio di denaro frutto delle condotte illecite ed ovviamente per consentire l'abbattimento a fini fiscali del reddito di Centro Servizi.

L'assunto è dimostrato, innanzitutto dal fatto che nessuna documentazione a supporto dell'attività espletata è stata rinvenuta o esibita in sede di accesso della Guardia di Finanza. In particolare, come negli altri casi, non è stata prodotta alcuna lettera di incarico, né altro simile documento; del pari non è stata prodotta o rinvenuta documentazione attestante l'attività svolta dal Genovese, quali pareri, relazioni, verbali, ecc. Tali elementi, in uno con l'assoluta genericità della fattura e con la circo-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

stanza che in realtà, come sopra osservato, Centro Servizi è società riconducibile al medesimo Genovese, costituiscono prova adeguata della inesistenza delle prestazioni sottostanti alla fattura medesima. Peraltro, come si è visto (§ 17.1.5) Cannavò Concetta, al tempo amministratore di Centro Servizi, è usualmente prestanome del Genovese, su disposizioni del quale ne gestisce patrimonio e vari rapporti commerciali.

Ulteriore dimostrazione della falsità del documento fiscale si trae dalla memoria depositata dalla difesa dell'indagato e dalla documentazione offerta.

Come già osservato, in data 21/2/2014 la difesa del Genovese depositava in Procura una memoria con relativa documentazione. Con riferimento alla fattura n. 13/2006 si affermava che la stessa sarebbe stata, *relativa, tra l'altro, all'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale ai seguenti contratti: contratto di appalto del 30.05.2005, tra Geimm e Centro Servizi 2000 s.r.l. del valore di € 900.000,00; contratto di locazione del 10.08.2006, tra Aram e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 130.000,00 per 6 annualità; contratto di locazione del 10.08.2006 tra Lumen e Centro Servizi 2000 s.r.l., dell'ammontare di € 50.000,00 annui, per 6 annualità.*

Si assumerebbe, dunque, che la fattura costituirebbe corrispettivo per una sorta di attività di consulenza – evidentemente giuridica – prestata dal Genovese, nei confronti della società al medesimo riconducibile, in relazione alla stipula di un contratto di appalto e di due contratti di locazione.

L'affermazione non indebolisce affatto l'assunto accusatorio, al contrario lo conferma. In tutti i contratti esibiti dall'indagato non esiste alcun riferimento al ruolo asseritamente dallo stesso espletato. Del resto non si comprenderebbe quale tipo di consulenza sarebbe stata necessaria per la stipula di un contratto di appalto e di due contratti di locazione dalla struttura evidentemente standard. A maggior ragione avuto riguardo alla circostanza che, come detto, tutte le parti dei tre contratti erano, sostanzialmente, riconducibili al medesimo Genovese, sicchè lo stesso avrebbe finito col prestare consulenza nei propri stessi confronti. In ogni caso neppure l'indagato è stato in grado di fornire alcuna prova della concreta attività espletata: non ha esibito lettere di incarico, relazioni, appunti, pareri, bozze di contratto, verbali di riunioni, né altra qualsivoglia documentazione atta a comprovare il proprio impegno professionale. In proposito è impensabile che l'espletamento di un'attività professionale di consulenza non lasci alcuna traccia documentale. A maggior ragione se trattasi di attività per la quale si pervenga alla rilevante remunerazione di ben 91.800,00 euro. Si aggiunga che nessun richiamo ai contratti è contenuto nella stessa fattura.

La documentazione prodotta, dunque, in definitiva non fa che confermare l'assunto accusatorio, dal momento che lo stesso indagato non è in alcun modo in grado di documentare la propria asserita attività professionale.

Del resto l'assunto difensivo viene smentito anche documentalmente: nella sua genericità la fattura si riferisce comunque ad attività asseritamente espletate *per l'anno 2006*. Il contratto di appalto invocato dalla difesa, tuttavia, risulta stipulato nell'anno 2005, sicchè non si vede, comunque, come la fattura potrebbe riferirsi a tale atto.

Lo stesso notaio Parisi, assunto a sommarie informazioni, pur dichiarando rapporti di lungo termine con il Genovese e le società allo stesso riconducibili, ha precisato di averlo conosciuto «...*sempre in qualità di imprenditore. Non mai conosciuto il Genovese nella veste di avvocato o di professionista e non mi risulta che svolga tale attività. In particolare non mi risulta che presti attività di consulenza per le predette società...*».

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari**§ 18.3.2 Capi 21), 29) – ... 2008 (Genovese, Schirò C.)**

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla fattura emessa nell'anno 2008.

Invero il Genovese, con la data del 16/1/2008, emetteva la fattura n. 3 a favore della Centro Servizi 2000 s.r.l. per un ammontare di € 44.824,92 oltre € 8.964,98 a titolo di IVA, avente il generico oggetto "Attività di consulenza legale e aziendale, redazione contratti di locazione, partecipazione a riunioni in studio e fuori studio, con pareri orali per l'anno 2007".

Valgono in proposito le considerazioni sopra sviluppate; infatti anche in questo caso non è stata esibita o reperita alcuna documentazione idonea a giustificare l'emissione della fattura in questione.

Conferma dell'assunto, invece, si trae dalle giustificazioni fornite nell'interesse dell'indagato.

Come detto in data 21/2/2014 la difesa del Genovese depositava in Procura una memoria con relativa documentazione. Con riferimento alla fattura n. 3/2008 si affermava che la stessa avrebbe avuto ad oggetto, tra l'altro, l'attività di consulenza, redazione ed assistenza legale finalizzata alla sottoscrizione del: contratto di mutuo stipulato innanzi al Notaio Gaetano Parisi, in data 27.03.2007... tra Banca Intesa Sanpaolo spa e centro Servizi 2000 srl, del valore di € 1.000.000,00 – atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento delle somme erogate, stipulato innanzi il Notaio Gaetano Parisi, in data 19.05.2008... tra banca Intesa Sanpaolo spa e Centro Servizi 2000 srl.

Apprescindere dal fatto che gli estremi di tali contratti non sono richiamati nella fattura e che nel corpo di detti atti non viene in alcun modo menzionato un eventuale contributo del Genovese alla loro elaborazione o redazione, la linea difensiva viene totalmente smentita dalle perentorie parole del notaio che ha rogato gli atti medesimi: il notaio Parisi, infatti, come già sottolineato, ha riferito in termini categorici che mai il Genovese ha svolto attività di consulenza in relazione alla predisposizione degli atti dallo stesso rogati su richiesta delle società: mai ha conferito incarichi; mai ha interloquito in ordine alla predisposizione degli atti; mai ha fatto pervenire minute o, comunque, indicazioni circa il contenuto degli atti.

Lo stesso indagato, peraltro, non è riuscito a produrre alcun documento attestante lo svolgimento dell'asserita attività professionale.

Del resto, a riprova della inconsistenza delle argomentazioni difensive, basti osservare che uno dei due atti che dovrebbe giustificare la fattura (l'atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento delle somme erogate) risulta stipulato in data 19/5/2008, cioè quattro mesi dopo l'emissione della fattura da parte del Genovese.

Può pertanto affermarsi, in termini di certezza, che la fattura in esame è falsa in quanto inerente a prestazioni inesistenti, con conseguente sussistenza dei reati di cui ai capi 21) e 29), dei quali rispondono il Genovese in qualità di emittente la fattura per prestazioni inesistenti, e la Schirò in qualità di utilizzatrice, essendo la stessa, amministratore della società assieme a Feliciotto Graziella, al tempo della emissione della fattura, e da sola al tempo della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In ragione dell'importo dell'operazione è ravvisabile, quanto al capo 29), l'ipotesi di cui all'art. 2 c. 3 D.Lv. 74/2000, per la quale non è consentita misura cautelare personale. Quanto al capo 21, atteso che la fattura in parola va cumulata, per l'anno fiscale 2008, a quella di cui al § 18.1.2, con conseguente superamento della soglia di € 154.937,07, non trova applicazione l'ipotesi attenuata di cui all'art. 8 c. 3 D.Lv. 74/2000.